

STATUTO SOCIALE

Il presente Statuto modifica quello facente parte integrante dell'Atto Costitutivo registrato presso Ufficio Registro Atti Privati e Radio al n.004257 in data 9 marzo 1990 in Genova a nome del Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure

Articolo 1 (Denominazione e sede)

In data 19 marzo 2019 in Genova in rispetto del D.L. 105 del 11/9/2018 "Codice del terzo settore" si è adeguato lo Statuto dell'Associazione denominata

TEATRO DIALETTALE STABILE DELLA REGIONE LIGURE (già costituita in data 1° marzo 1990 in GENOVA come Associazione artistica amatoriale)

e qui ridenominata a pari nome TEATRO DIALETTALE STABILE DELLA REGIONE LIGURE ma come Associazione di Promozione Sociale (A. P. S.) con sede legale immutata in GENOVA

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare:

Attività di promozione e realizzazione di iniziative atte a mantenere e diffondere le tradizioni artistiche e culturali liguri, attraverso espressioni di tipo teatrale.

Contribuire alla salvaguardia del patrimonio linguistico dialettale.

Attività a favore di iniziative solidaristiche.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

1. Attività nell'interesse generale della collettività;
2. Attività ludiche e ricreative;

Articolo 4 (Soci)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

I soci dell'Associazione possono essere: Effettivi; Aderenti; Sostenitori; Simpatizzanti; Onorari, Junior

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e dimostrabile per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione , in caso di particolare necessità, puo' avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e di collaborazione ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 6 (sei) mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori del precedente Statuto ed effettivi. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione ,o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richieda almeno un quinto dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo (n. 9).

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;

Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure

- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 1 (una) delega.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un **Consiglio Direttivo** eletto dall'Assemblea e composto di 9 (nove) membri -

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

La carica di Consigliere è svolta a titolo gratuito.

Teatro Dialettale Stabile della Regione Ligure

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta ed automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
- redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

Presidente (eletto dall'Assemblea);

Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo);

Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo).

Il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo).

Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e svolge la carica a titolo gratuito.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 11 Vice Presidente (dell'Associazione)

Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

Articolo 12 (Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Cura i rapporti con gli organi istituzionali correlati alla attività teatrale , in particolare con la SIAE (soc. italiana .autori .editori) per attività con spettacoli tutelati.

Articolo 13 (Tesoriere)

Il Tesoriere provvede :

- Alla tenuta e redazione dei libri contabili;
- Alla redazione del bilancio;
- Al pagamento delle spese previa presentazione di idonea documentazione avallata dal Presidente o su mandato del Consiglio Direttivo, fatta salva una modesta entità delle cifre.
- Ad eseguire operazioni sul conto corrente.

Articolo 14 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto di .3. membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica 2 (due) anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

Il Collegio Sindacale agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Articolo 15 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali e contributi (ad esempio quelli previsti in detrazione fiscale) degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- contributi derivanti da rappresentazioni teatrali e altro di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da:

Eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, erogazioni liberali di associati e di terzi.

La conservazione della documentazione, **se** finalizzate alle detrazioni d'imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile, e' obbligatoria

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

**Articolo 16
(Esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 (sei) mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

**Articolo 17
(Scioglimento dell'Associazione)**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.







L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale , di finalità similari, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

**Articolo 18
(Disposizioni finali)**


Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto, firmato e sottoscritto dai 9 (nove) Signori componenti il Consiglio Direttivo:

Basile Mariano 
Bottero Lorenzo Alessandro 
Lauro Carla Bianca 
Martini Maurizio 
Mazzucchelli Maria Teresa 
Pinceti Silvia 
Razeti Piergiorgio 
Scaramuccia Alfredo 
Venturini Secondo Franco 

Il Presidente e Rappresentante Legale

Dott.sa Vanda Macciò



GENOVA /9 marzo 2019